



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.142 del 3° SETTORE del 22/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI CASETTE E VIA GIUDICI - 1° STRALCIO". CUP B11B18000010004. CIG 9133696461. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE R.T.I. TRA LA DITTA MANDATARIA "CO.GI.PA. S.R.L." CON LA MANDANTE "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L." ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO DEL SUBAPPALTO, AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 559/3° DEL 14.07.2022, A FAVORE DELLA DITTA "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.".

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2022, esecutiva, è stato disposto di approvare il progetto esecutivo e successiva "Revisione A", relativo alla "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici – 1° stralcio", redatto dall'Ing. Maurizio Fabbiani della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 29808 del 19.07.2021 e n. 8246 del 21.02.2022, dell'importo complessivo di € 595.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 190.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'opera è finanziata come segue:
 - per € 295.120,00 con contributo di cui alla DGRV n. 1130 del 06.08.2020 e successiva DGRV n. 1086 del 09.08.2021;
 - per € 299.880,00 con fondi propri dell'Ente.
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 203/3° del 10.03.2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici – 1° stralcio", mediante procedura negoziata telematica senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 120/2020, e modificato con successivo D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, da espletarsi sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, per un importo a base d'asta pari ad € 405.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica

delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni e dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di lettera invito e documentazione per la partecipazione alla gara ed è stato stabilito di invitare alla procedura di gara n. 10 operatori individuati, in esito all'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 41742 del 06.10.2021, con sorteggio pubblico, giusto verbale in atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione dirigenziale n. 304/3° del 15.04.2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al R.T.I tra "CO.GI.PA. S.R.L.", con sede legale a Loreo (RO) in Strada Dogado n. 700/379, C.F. 01064870387-P.Iva 00888460292, capogruppo-mandataria, con "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.", mandante, con sede a Villa Bartolomea (VR) in Via della Solidarietà n. 2, C.F./P.Iva 04080880232, che ha offerto l'importo di € 382.754,78, corrispondente alla percentuale di ribasso del 3,10%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00, per un totale di € 392.754,78, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 39.275,48, e quindi per un importo contrattuale di € 432.030,26;
- in data 05.05.2022, è stata disposta la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 49/2018, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dal relativo verbale di consegna parziale in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani;
- il contratto d'appalto con il sopracitato R.T.I è stato stipulato in data 23.05.2022 S.P. n. 11 nella forma della scrittura privata;
- con determinazione dirigenziale n. 559/3° del 14.07.2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice "CO.GI.PA. S.R.L." capogruppo-mandataria del R.T.I. con la mandante "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L." a subappaltare a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, P.Iva. 02238080234, l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto rientranti nella categoria generale "OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", per un importo complessivo di € 40.000,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 1.000,00;
- i lavori sono iniziati in data 01.08.2022, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori definitivo in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi in data 03.10.2022 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- con determinazione dirigenziale n. 897/3° del 14.11.2022, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici – 1° stralcio" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 49653 del 08.11.2022, predisposta per recepire le variazioni e le lavorazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che comportano una maggiore spesa pari ad € 142.245,22 ed una variazione dell'importo complessivo dell'opera, che passa da € 595.000,00 a € 795.000,00, con un incremento di € 200.000,00, autorizzato e finanziato con fondi propri dell'Ente mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2022;
- i lavori sono stati ripresi in data 21.11.2022 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 30.12.2022 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;

Tutto ciò premesso:

Richiamata la richiesta, agli atti del prot. n. 7829 del 16.02.2023, presentata da parte della ditta appaltatrice "CO.GI.PA. S.R.L." capogruppo-mandataria del R.T.I. con la mandante "A.G.C.M.

COSTRUZIONI S.R.L.", tesa ad ottenere l'autorizzazione dell'aumento dell'importo del subappalto, autorizzato per alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 con determinazione dirigenziale n. 559/3° del 14.07.2022, a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, C.F. e P.Iva. 02238080234, passando da € 40.000,00 ad € 140.000,00, di cui € 3.500,00 per oneri per la sicurezza;

Atteso che nel summenzionato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto, significando che l'importo di incremento del subappalto richiesto risulta compreso nel limite in parola;

Riscontrato che rimangono valide tutte le verifiche in capo alla ditta subappaltatrice "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", ovvero:

- il subappaltatore non risulta aver partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali, stante la qualificazione SOA categoria "OG3" classifica VIII, oggetto di subappalto;
- il subappaltatore possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il subappaltatore è iscritto alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. VR-226407;
- il subappaltatore è iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White-list" istituito presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52 bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'art. 105, comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante qualora gli stessi siano micro o piccole imprese;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso, i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice, poiché, come ha posto in luce l'A.N.A.C., nel parere AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all'autorizzazione dell'importo del subappalto, autorizzato, per alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, con determinazione dirigenziale n. 559/3° del 14.07.2022, a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, C.F. e P. Iva. 02238080234, per un importo complessivo di € 140.000,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 3.500,00, come da istanza agli atti del prot. n. 7829 del 16.02.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";

- il D.M. 07.03.2018, n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.24 del Regolamento di contabilità e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023-2025 è stato fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2022 al 31/03/2023 e, quindi, il Comune, non avendo approvato il bilancio 2023-2025, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in considerazione di quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice "CO.GI.PA. S.R.L." capogruppo-mandataria del R.T.I. con la mandante "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L." l'aumento dell'importo del subappalto, autorizzato, per alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, con determinazione dirigenziale n. 559/3° del 14.07.2022, a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, C.F. e P.Iva. 02238080234, passando da € 40.000,00 ad € 140.000,00, di cui € 3.500,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza agli atti n. 7829 del 16.02.2023;

3. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4. di dare atto che è stato acquisita al protocollo n. 7829 del 16.02.2023 la copia del nuovo contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "CO.GI.PA. S.R.L.", quale capogruppo-mandataria del R.T.I.;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

